

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 255

presentata dai Consiglieri regionali
CIUSA - MANCA Desiré Alma - LI GIOI - SOLINAS Alessandro

il 19 marzo 2021

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'esito del referendum popolare del 18 aprile del 1993, abrogando alcune parti della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale, ha portato alla separazione delle funzioni attribuite al Sistema nazionale per la protezione ambientale, rispetto alle attribuzioni proprie del Servizio sanitario nazionale. La successiva legge 21 gennaio 1994, n. 61, ha affidato tali funzioni alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, demandando a ciascuna Regione la relativa istituzione, avvenuta per la Regione Sardegna con legge regionale n. 6 del 2006.

I compiti di tutela ambientale attualmente esercitati dalle ARPA si diversificano da quelli in capo originariamente alla Sanità, estendendosi ai settori idrografico, ingegneristico ambientale, alla gestione e tutela del territorio, al supporto alla protezione civile per gli eventi antropici e naturali, alla protezione della fauna e flora selvatica, alla tutela della biodiversità, al generale controllo dello stato e dell'evoluzione delle matrici, pressioni ed impatti ambientali direttamente e indirettamente correlabili alla salute umana.

Sul piano dell'inquadramento del personale ARPAS-CCNL si evidenzia che l'attuale assetto contrattuale delle ARPA prevede l'applicazione del CCNL della sanità ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 61 del 1994 che dispone: "In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento", cioè il Contratto della sanità. I contratti collettivi quadro per la definizione dei comparti di contrattazione (CCNQ) e i contratti collettivi nazionali sanità succedutisi nel tempo hanno confermato questo orientamento. L'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, al comma 9, relativamente al trattamento giuridico ed economico del personale, dispone che "al personale dell'ARPAS si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto della sanità.". La legge n. 132 del 2016 istitutiva del Sistema nazionale di protezio-

ne ambientale - SNPA, che avrebbe dovuto portare a completamento il percorso avviato con il referendum popolare del 19 aprile 1993, non interviene in materia contrattuale. In sintesi il Contratto sanità, nato per essere applicato ai servizi riferiti alla protezione della salute umana per gli ospedali e per le ASL, è stato applicato in ARPAS ed in altre ARPA solo in ragione della provenienza originaria del primo nucleo di personale trasferito. Pur avendo tale scelta consentito di garantire l'immediata operatività alle agenzie, e quindi confermandone l'opportunità in quel preciso momento storico, l'esperienza sinora maturata consente di affermare che il CCNL della sanità mal si adatta alle necessità delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che sono enti profondamente diversi, per natura dei compiti attribuiti, da quelli del Servizio sanitario nazionale. Gli istituti previsti da questo contratto si sono rivelati per le ARPA spesso rigidi, inadeguati, non funzionali.

Inoltre, dall'esame della normativa vigente risulta evidente che il posizionamento del personale delle ARPA all'interno del Contratto sanità costituisce una condizione anacronistica ed anomala in quanto ARPAS, pur essendo ricompreso tra gli enti del Sistema Regione istituito con legge regionale n. 24 del 2014, è l'unico ente del Sistema ad avere un contratto differente da quello regionale.

Pertanto, con la presente proposta di legge si richiede con urgenza la modifica della legge istitutiva dell'ARPAS consentendo così il passaggio dei dipendenti dell'Agenzia nel comparto unico di contrattazione regionale.

Il testo della proposta di legge si compone di numero 5 articoli.

Art. 1. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2006 (Personale e trattamento giuridico ed economico)

Art. 2. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2006 (Trattamento giuridico - economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici)

Art. 3. Modifica all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998 (Applicazione agli enti regionali)

Art. 4. Norma finanziaria

Art. 5. Entrata in vigore

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 2006 (Personale e trattamento giuridico ed economico)

1. All'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9 bis. I dipendenti dell'Agenzia sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni. Il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui all'articolo 58, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998.";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I dipendenti sono inquadrati nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale a seguito di apposito accordo di confluenza stipulato tra il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione Autonoma della Sardegna e le Organizzazioni sindacali in rappresentanza del personale dirigente e non dirigente dell'Agenzia. L'inquadramento nei ruoli regionali avviene nelle categorie e nei livelli retributivi corrispondenti alla professionalità posseduta al momento del passaggio nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale, con la salvaguardia della retribuzione individuale di anzianità maturata e degli assegni personali in godimento.".

Art. 2

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2006 (Trattamento giuridico - economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici)

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Trattamento giuridico-economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici)

1. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale, del direttore dell'area tecnico-scientifica e del direttore dell'area amministrativa, e dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici è definito nell'accordo di confluenza di cui al comma 10 dell'articolo 17."

Art. 3

Modifica all'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998 (Applicazione agli enti regionali)

1. Al comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo la lettera o bis) (Istituti autonomi case popolari (IACP)) è inserita la seguente lettera:

"o ter) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)".

Art. 4

Norma finanziaria

1. Per far fronte agli oneri di cui alla presente legge si destina una quota pari a euro 800.000 annui delle risorse trasferite ad ARPAS.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).